

CANI IN SPIAGGIA: SENTENZA TAR, "COMUNI NON POSSONO VIETARE ACCESSO"

17 Giugno 2019



L'AQUILA - Vietare l'ingresso ai cani sulle spiagge destinate alla libera balneazione "è irragionevole e illogica", anche alla luce delle "indicazioni regionali che attribuiscono ai Comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del Piano di utilizzo degli arenili, tratti di spiaggia da destinare all'accoglienza dei cani".

Ad affermarlo è il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con la sentenza, già considerata storica, la numero 176 dell'11 marzo 2019, secondo la quale deve ritenersi illegittima l'ordinanza del Comune di Latina che ha vietato la presenza dei cani in spiaggia, anche se con museruola e guinzaglio, tutti i giorni della stagione balneare.

La vicenda è salita alla ribalta nazionale dopo le polemiche che si sono sollevate a seguito di alcuni Comuni che avevano vietato l'accesso agli amici a 4 zampe.

In Abruzzo a far discutere è stata l'ordinanza del Comune di Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, che ha vietato con un'ordinanza ad hoc "di condurre gli animali d'affezione nelle spiagge del litorale, sia libere che in gestione privata, con multe dai 50 ai 500 euro, per il periodo della stagione balneare dal 10 giugno al 30 settembre 2019".

A fare da contraltare però, c'è in Abruzzo "Unica Beach", situata sul lungomare nord di Giulianova (Teramo), è la spiaggia per animali d'affezione più grande della regione più verde d'Europa, con quasi 5 mila metriquadri di arenile, servizi e iniziative, non solo per gli amici a quattro zampe, ma anche per i loro padroni.

La polemica sul divieto agli animali sui litorali è nata a seguito della battaglia intrapresa da Ilaria Innocenti della Lega anti vivisezione (Lav), che ha ribadito come i Comuni non possano vietare l'ingresso in spiaggia degli amici a 4 zampe.

Secondo la Magistratura amministrativa del Lazio, dunque, come già affermato dal Tar Calabria nella sentenza numero 225 del 2014 "l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l'accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all'accesso degli animali, con l'individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso".

Inoltre, il divieto assoluto di accesso alle spiagge, anche se con museruola e guinzaglio, "incide anche sulla libertà dei proprietari dei cani", creando inoltre disuguaglianze nel caso vi siano aree di accesso per gli animali, create dai gestori degli stabilimenti balneari, a pagamento, come ricorda il Tar del Lazio.